



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE APRIGLIANO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale  
VIA SANTA MARIA-Tel 098421191 C.F.80007240783 C.M. CSIC81000R  
Mail:[sc81000r@istruzione.it](mailto:sc81000r@istruzione.it) PEG:[sc81000r@pec.istruzione.it](mailto:sc81000r@pec.istruzione.it)  
[www.icapigliano.edu.it](http://www.icapigliano.edu.it)

Prot. 5550 del 14/12/2021

A Tutto il Personale

Al Sito web

**Oggetto: estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell'art.3-ter e dell'art. 4- ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L.76/2021, introdotti dall'art.1 e dall'art.2 del D.L. 172/2021 – precisazioni e chiarimenti sanzioni.**

Si comunica che, ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art.2 del D.L. 172/2021, è stato esteso al personale scolastico l'obbligo vaccinale come previsto dall'art. 3-ter del D.L.44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 1 del D.L.172/2021.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività del personale scolastico.

Il dirigente scolastico assicura il rispetto dell'obbligo vaccinale verificandone immediatamente l'adempimento mediante l'acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9 c. 10 del D.L. 52/2021, convertito con modificazione della L.87/2021.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il dirigente scolastico invita, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.L. 44/2021, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione il dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di

accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per i soggetti che svolgono attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è prevista una sanzione amministrativa (c.1, art. 4 del DL 19/2020), che consiste nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1500. La sanzione è irrogata dal Prefetto. Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

I soggetti incaricati del controllo, se inadempienti sono passibili di una sanzione amministrativa dai 400 a 1000 euro. L'Ufficio competente all'accertamento della violazione è l'Ufficio Scolastico Regionale. La sanzione è irrogata dal Prefetto.

Il Dirigente Scolastico

**Fiorangela D'Ippolito**

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993